

Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione (GU n. 89 del 14-11-2003)

1. Requisiti di ammissione

1.1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai diciotto anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media superiore ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- c) cittadinanza italiana;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione;
- e) per i candidati di sesso maschile, aver ottemperato alle norme sul servizio di leva;
- f) godimento dei diritti civili.

1.2. Non sono ammessi all'esame coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1.3. Il prefetto può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei prescritti requisiti.

1.4. I requisiti di cui al punto 1.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

2. Presentazione delle domande - Termine e modalità

2.1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata a mano o spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza (a tal fine è possibile consultare l'elenco delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo disponibile sul sito internet www.interno.it).

I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento, nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta devono presentare le domande, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, rispettivamente, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e al Presidente della Regione Valle d'Aosta.

2.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo non sono responsabili della mancata ricezione della domanda dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali.

2.3. Al fine dell'accertamento della tempestività nella presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2.4. Qualora il termine di presentazione della domanda scada in giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno feriale immediatamente seguente.

2.5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127, non è necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.

2.6. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dagli esami di abilitazione, le domande non firmate e quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti al punto 2.1.

2.7. Il candidato e' tenuto a comunicare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione del recapito indicato nella domanda.

2.8. Ai candidati appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le norme di cui agli articoli 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione all'handicap. Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di partecipazione avanzata dai candidati portatori di handicap dovra' essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione dei predetti candidati alla procedura di abilitazione.

3. Commissione d'esame

3.1. In ogni sede d'esame e' insediata una commissione esaminatrice, nominata dal Prefetto e composta:

a) dal Prefetto o da un suo delegato, in qualita' di Presidente;

b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Agenzia delle Entrate con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'Agenzia stessa, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, con posizione non inferiore alla C1, incaricato delle funzioni di segretario;

d) da due membri supplenti, che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi.

3.2. Il Presidente della commissione esaminatrice impartisce le direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la vigilanza nominato dal Prefetto. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3.3. La commissione prevede speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti di cui al punto 2.8 di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati.

4. Trattamento dei dati personali

4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione all'esame sono raccolti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione dell'esame medesimo.

4.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono comunicare i dati di cui al punto 4.1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.

4.3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996 nei confronti delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo titolari del trattamento.

4.4. Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi

dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento, i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

5. Prove d'esame

5.1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare e si svolge su base decentrata nelle città sede delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Se il numero delle domande presentate in una sede d'esame è inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.

5.2. La prova attitudinale ha luogo nelle sedi, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», dell'11 maggio 2004, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

5.3. La prova attitudinale è basata su una serie di quesiti a risposta multipla predisposti dalla commissione esaminatrice e da essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e verte sulle seguenti materie:

- a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
- b) nozioni di merceologia e di estimo;
- c) nozioni di matematica.

5.4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova attitudinale, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5.5. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, debbono presentarsi, per sostenere la prova attitudinale, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla prova.

5.6. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova attitudinale una votazione di almeno ventuno trentesimi, verte sulle stesse materie oggetto di tale prova, nonché su:

- a) nozioni di diritto civile;
- b) nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento alle disposizioni sulla riscossione dei tributi, ed elementi di diritto della previdenza sociale, con riguardo alle procedure contenziose.

5.7. Conseguisce l'idoneità il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

5.8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Ammissione al colloquio

6.1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e provvede a convocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i candidati ammessi, indicando loro il voto conseguito nella prova attitudinale. Tale convocazione viene comunicata ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere la prova.

6.2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.

6.3. Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice comunica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei candidati risultati idonei, aggregati per provincia.

7. Conseguimento dell'abilitazione

7.1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione, i candidati idonei producono al Prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modifiche, attestanti i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1.1;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici e civili;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile, la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato, come ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa, oppure dell'esonero dal servizio.

7.2. I candidati idonei devono produrre, entro il termine di cui al punto 7.1., anche un certificato medico rilasciato dall'Azienda unita' Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante l'idoneita' psico-fisica all'impiego.

7.3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 7.1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.

8. Patentino di abilitazione

8.1. Il Prefetto rilascia ai candidati risultati idonei e in possesso dei requisiti di cui al punto 1.1 un patentino di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.

9. Ricorsi

9.1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura di abilitazione, puo' essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla data di conoscenza dell'atto che s'intende impugnare.

Roma, 21 ottobre 2003

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara